



Municipio
Piazza Col. C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
municipio@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

IL MUNICIPIO DI CHIASSO

richiamati:

- la Legge cantonale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR) del 15 marzo 2023 e il relativo Regolamento (RLEAR) del 07 giugno 2023;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- gli artt. 107 cpv. 2 lett. a), b), ed e), 192 LOC, 44 RALOC;
- gli artt. 55 e 126 del Regolamento comunale del Comune di Chiasso;
- l'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili;
- l'Ordinanza municipale sulle deleghe di competenze decisionali;
- l'Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS) del 27 febbraio 2019 e il relativo regolamento cantonale di applicazione (LRRNIS) del 05 giugno 2024;

emana la seguente ordinanza.

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

¹ La presente Ordinanza disciplina gli ambiti di competenza del Municipio definiti dalla Lear, dal RLEAR e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

² Il Municipio può delegare le proprie competenze ai servizi dell'Amministrazione comunale.

Art. 2 - Definizioni

¹ Per le definizioni di esercizio, di capacità ricettiva, di gestore e gerente e di ogni altra definizione non meglio specificata nella presente ordinanza, si fa riferimento alle disposizioni della LEAR e del RLEAR.

² Sono considerate occasioni straordinarie le manifestazioni limitate nel tempo, segnatamente, sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere, mercati ed altri eventi di carattere eccezionale di durata limitata.

CAPITOLO II COMPETENZE DEL MUNICIPIO

Art. 3 - Competenze decisionali

Il Municipio è competente per:

- a) ricevere le notifiche delle attività da parte dei gestori (art. 22 LEAR e art. 41 RLEAR);
- b) imporre misure a tutela dell'ordine e della quiete pubblica (art. 25 cpv. 4 e 5 LEAR);
- c) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità dei locali), giusta gli art. 8 cpv. 1-2 LEAR, oltre che art. 1 cpv. 3 lett. a, art. 21 cpv. 1-2-3 e art. 22 cpv. 1-2 RLEAR;
- d) provvedere alla denominazione tramite insegna dell'esercizio pubblico sul proprio territorio (art. 36 LEAR e art. 52 cpv. 2 RLEAR);
- e) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 35 LEAR);
- f) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (artt. 27 e 28 LEAR) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 LEAR);
- g) inviare un avviso di sospensione dell'attività al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale, in caso di chiusura di un esercizio per un periodo superiore a 60 giorni (art. 30 RLEAR);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 34 LEAR);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) autorizzare l'estensione straordinaria dei posti esterni (art. 32 LEAR);
- k) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 6 e 24 LALPamb);
- l) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 47 LEAR);
- m) prelevare le tasse per deroghe d'orario (art. 65 RLEAR), per permessi speciali (art. 66 RLEAR), per estensione dei posti esterni (art. 67 RLEAR), per il rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali (art. 68 RLEAR) e di cancelleria;
- n) definire la capacità ricettiva e la commisurazione del numero di servizi igienici (art. 22 e 23 RLEAR).

Art. 4 - Competenze di controllo delegate

Su delega dipartimentale, il Municipio, tramite la Polizia comunale, è inoltre competente, per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 22 LEAR e art. 41 cpv. 1-2 RLEAR);
- b) accesso ai giovani negli esercizi e nei locali notturni (art. 13 e 14 LEAR);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (art. 17-18-19 LEAR);
- d) esposizione dei prezzi (art. 40 LEAR e art. 53 RLEAR);
- e) divieto di fumare (art. 20 LEAR);
- f) pianificazione di interventi di controllo al fine di verificare il rispetto delle disposizioni alla legge vigente (art. 38 e 39 LEAR).

CAPITOLO III APERTURA E CHIUSURA

Art. 5 - Notifica dell'attività (art. 22 LEAR, art. 41 RLEAR)

- ¹ Il gestore ha l'obbligo di notificare al Municipio per il tramite della Polizia comunale, entro il 1. gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:
- gli orari di apertura e chiusura;
 - i giorni di riposo settimanali;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
- ² Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate al Municipio per il tramite della Polizia comunale almeno con 15 giorni d'anticipo.

Art. 6 - Locali notturni (art. 21 cpv. 2 LEAR)

I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 17.00 e devono chiudere entro le 06.00.

Art. 7 - Deroghe d'orario (art. 35 LEAR)

- ¹ Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario durante occasioni straordinarie.
- ² Riservati casi urgenti e non pianificabili, le istanze su modulo ufficiale devono pervenire alla Polizia comunale almeno 15 giorni prima dell'evento.
- ³ La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all' interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.
- ⁴ Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 01.00.

Art. 8 - Permessi speciali (art. 27 e 31 LEAR)

Le domande di permessi speciali devono pervenire alla Polizia comunale su modulo ufficiale almeno 15 giorni lavorativi prima della data di inizio dell'occasione straordinaria.

Art. 9 - Estensione straordinaria dei posti (art. 32 e 33 LEAR)

Le domande di estensione straordinaria dei posti devono pervenire alla Polizia comunale su modulo ufficiale almeno 15 giorni lavorativi prima della data richiesta.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 10 - Allontanamento e divieto d'accesso

Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia comunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori, che non osservano le disposizioni sul mantenimento della quiete e dell'ordine all'interno dell'esercizio.

Il gerente che detiene una diffida nei confronti di un avventore, deve comunicarlo tramite apposito formulario al Servizio autorizzazioni e alla Polizia comunale (art. 48 cpv. 3 RLEAR).

Art. 11 - Rispetto della quiete e dell'ordine pubblico

- ¹ L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, non deve turbare la quiete pubblica.
- ² Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni.
- ³ Il gerente è responsabile del mantenimento dell'ordine e della quiete pubblica negli spazi di propria pertinenza e legati alla propria attività. In caso di necessità, il gerente fa appello alla Polizia comunale o, in via sussidiaria, alla Polizia cantonale.
Qualora le circostanze lo esigono, il Municipio può imporre delle misure immediate e temporanee volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico.
In caso di ripetute violazioni della quiete e dell'ordine pubblici, il Municipio può ordinare che l'esercizio organizzi a sue spese un servizio di sicurezza adeguato, affinché il mantenimento dell'ordine venga assicurato (art. 25 lett. 3-4-5 LEAR).

Art. 12 - Manifestazioni o intrattenimenti musicali: in generale

- ¹ Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi straordinari, che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione, è di principio proibito.
- ² L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi straordinari (quali ad esempio concerti o feste), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

Art. 13 - Manifestazioni o intrattenimenti musicali: autorizzazione

- ¹ Le richieste d'autorizzazione devono essere inoltrate dal gerente su modulo ufficiale al Municipio, tramite la Polizia comunale almeno 15 giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione, ed indicare:
 - a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
 - b) numero di avventori previsto;
 - c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.
- ² La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
- ³ L'autorizzazione può contemplare condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.
- ⁴ Il Municipio può rilasciare un massimo di 20 autorizzazioni annue per esercizio.

CAPITOLO V TASSE

Art. 14 - Tassa deroga d'orario (art. 65 RLEAR)

¹ La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 40.-- per ora di deroga (art. 41 cpv. 2 lett. b LEAR e art. 65 cpv. 1 RLEAR).

² Il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa (art. 65 cpv. 2 RLEAR).

Art. 15 - Tassa permessi speciali (art. 66 RLEAR)

¹ La tassa per il rilascio di un permesso speciale ammonta a fr. 60.-- per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di fr. 500.-- (art. 41 cpv. 2 lett. a LEAR e art. 66 cpv. 1 RLEAR).

² In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa (art. 66 cpv. 2 RLEAR).

Art. 16 - Tassa estensione posti esterni (art. 67 RLEAR)

La tassa per l'estensione dei posti esterni ammonta a fr. 60.-- ogni 50 m2 (cinquanta metri quadrati) fino ad un massimo di fr. 500.--, ritenuto un minimo di fr. 60.-- (art. 41 cpv. 2 lett. c LEAR e art. 67 RLEAR).

Art. 17 - Tassa rilascio attestazione idoneità locali (art. 68 RLEAR)

Per il rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali di cui all'articolo 8 LEAR è prelevata una tassa di fr. 100.-- (art. 41 cpv. 2 lett. d LEAR e art. 68 RLEAR).

Art. 18 - Tasse di cancelleria (art. 61 RLEAR)

Per le attività di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevata una tassa di cancelleria sino ad un massimo di fr. 500.--, a seconda dell'impegno richiesto (art. 61 RLEAR).

CAPITOLO VI SANZIONI

Art. 19 - Multe

¹ Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 47 cpv. 2-3-4 LEAR).

² La procedura è retta dalla LOC. L'importo massimo della multa comminabile si eleva a fr. 40'000.-- (art. 43 cpv. 1 LEAR).

³ Le altre infrazioni sono punite dal Servizio autorizzazioni.

Art. 20 - Revoche

¹ I permessi speciali, le deroghe d'orario e più in generale, il rilascio di un'autorizzazione ai sensi della presente Ordinanza municipale, possono essere negati o revocati:

- a) quando per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
- b) in caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
- c) in caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio;
- d) in caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione.

² La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso speciale, della deroga o delle necessarie autorizzazioni.

Art. 21 - Sospensione della possibilità di organizzare eventi

Il Municipio può sospendere, per un periodo di tempo determinato e fino ad un massimo di un anno, l'organizzazione di qualsiasi evento, in caso di ripetute violazioni delle disposizioni applicabili in materia di ordine pubblico.

CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Rimedi di diritto

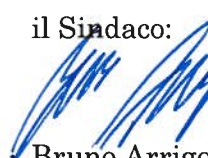
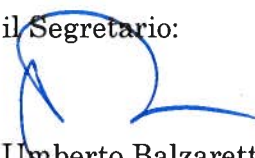
¹ Contro le decisioni del Municipio e del Dipartimento competente, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini prescritti dalle leggi applicabili (art. 48 LEAR).

² La procedura è disciplinata dalla Legge cantonale sulla procedura amministrativa.

Art. 23 - Abrogazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga integralmente l'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici del 26 marzo 2018 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:			il Segretario:	
	Bruno Arrigoni			Umberto Balzaretti

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a'sensi dell'art. 192 LOC, dal 23 ottobre al 22 novembre 2025.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.